



COMUNE DI STATTE

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto e importo del servizio

Il presente capitolato disciplina il rapporto instaurato mediante Convenzione relativo all'appalto dei servizi di pulizia e guardiania dei bagni pubblici comunali tra l'Amministrazione Comunale – Appaltante (A.C.) ed il Contraente Appaltatore Aggiudicatario (Cooperativa Sociale di tipo B o Consorzio) – (I.A.), conformemente all'oggetto indicato nella presente lettera d'invito .

L' importo dell' appalto è stimato in € 25.000,00 (salvo il diverso importo che potrà risultare all' esito della gara), comprensivo di ogni onere a carico del soggetto aggiudicatario e al netto dell' i.v.a.

Non si procede alla stesura del DUVRI, ex art. 26/3 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto l' attività dell' appaltatore si svolgerà in luoghi diversi da quelli di pertinenza dell' Ente, concretizzando una sfasatura spaziale che evita la configurazione di rischi da interferenza. Trovano e troveranno in ogni caso attuazione le disposizioni contenute nei piani di sicurezza.

Art. 2 - Oggetto del Capitolato

E' oggetto del presente capitolato tutto quanto concerne l'affidamento ad operatore economico specializzato del servizio di pulizia e guardiania dei bagni pubblici comunali della bio-piazza e del servizio di guardiania dei bagni pubblici comunali di Via Triglie, l'Organizzazione complessiva del servizio , nonché la gestione del servizio .

L'appalto, in particolare, dovrà prevedere

1. SERVIZI DI PULIZIA (limitatamente ai bagni della bio-piazza)

1.1 Pulizia giornaliera servizi igienici e disinfezione, comprese pareti ed infissi: operazione ad umido con apposita attrezzatura a mano e l'utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti ad azione germicida e deodorante, rispondenti alle vigenti norme, che rimuovano lo sporco visibile completato con la disinfezione.

1.2 Lavaggio giornaliero dei pavimenti: operazione di pulizia in umido con cui viene asportato dai pavimenti lo strato di sporco che non si è rimosso con la semplice precedente spazzatura, con l'utilizzo di prodotti tensioattivi rispondenti alle norme

1.3 Pulitura vetri ove presenti ed accessibili 1 volta alla settimana

1.4- Spazzatura a secco nelle immediate vicinanze all'accesso dei bagni ed arieggiatura dei locali con apertura delle finestre e relativa chiusura delle stesse al termine del servizio di pulizia.

1.5 Fornitura giornaliera carta igienica per i servizi , sapone liquido con dispenser per i lavabi, salviette /carta assorbente monouso

2. Servizi di Guardiania (per i bagni della bio-piazza e di Via Triglie)

2.1 Apertura e chiusura giornaliera dei bagni dalle ore 18.00 alle ore 22.00 (mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) - dalle ore 17,00 alle ore 20, 00 (nei restanti mesi)

2.2 Presenza di un addetto per tutta la durata dell'apertura , presidio fisso e controllo degli ingressi

2.3 Ispezione dei locali dopo la chiusura dei locali –nel corso dell'ispezione provvedere a spegnere le luci, chiudere porte e finestre

La fornitura sarà liquidata al prezzo di aggiudicazione oltre alle spese per la sicurezza non soggette a ribasso e l'iva .

Il prezzo si intende onnicomprensivo di obblighi od oneri che gravino sulla Ditta a qualsiasi titolo, secondo le condizioni di fornitura specificate nel presente capitolato. La I.A. si impegna, inoltre:

- A modificare, attraverso opportune rimodulazioni , gli orari di apertura e chiusura ordinariamente fissati con la presente lettera di invito in occasione di eventi /manifestazioni di carattere pubblico programmati nelle piazze cittadine e/o nelle immediate vicinanze .
- Garantire all'utenza e per tutta la durata di apertura la fruibilità al pubblico dei bagni affidati .

Costituisce obbligo per l'I.A. assicurare, alle condizioni ed alle modalità esplicitate e sancite dal presente capitolato, quanto enunciato nei seguenti punti:

- L'acquisto, la fornitura e il controllo dei prodotti detergenti ed igienici relativi all'uso personale degli utenti ;
- L'acquisto, la fornitura e il controllo di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali ;
- La fornitura di appositi sacchi e dei contenitori muniti di coperchio con apertura a pedale per lo smaltimento dei rifiuti ;
- Il materiale di uso personale e le divise necessarie al corretto espletamento delle diverse mansioni degli addetti al servizio;

Art. 3 - Estensione del contratto

L'amministrazione comunale , previa rimodulazione degli orari ordinari , si riserva di integrare il numero delle ore di apertura dei bagni pubblici in occasione di eventi/manifestazioni programmati nelle piazze e/o immediate vicinanze .

Essendo tale esigenza subordinata ad eventualità e circostanze allo stato non prevedibili (variabilità collegata alle programmazioni ludico-sociali stagionali come quelle estive, primaverili e natalizie) il Comune si riserva quindi la facoltà di variare in aumento , il numero di ore di apertura dei bagni , previa formale richiesta , dietro riconoscimento del corrispettivo orario dovuto sulla base del prezzo indicato in sede di offerta.

Art. 4 - Modalità e luoghi di esecuzione dei servizi

L' I.A. deve assicurare il servizio oggetto del presente appalto con personale alle proprie dipendenze , opportunamente informato sulle norme di sicurezza, igiene e prevenzione dagli infortuni sul lavoro.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con l'inserimento di n.3 soggetti svantaggiati residenti nel Comune di Statte , per i quali l'I.A. deve predisporre uno specifico progetto di inserimento e monitoraggio.

L'I.A. dovrà inoltre nominare il proprio referente per i rapporti con l'A.C. inerenti l'appalto, e comunicarne il nominativo ed i recapiti, per ogni comunicazione, anche con carattere d'urgenza.

Nei confronti del personale alle sue dipendenze l'appaltatore applica disposizioni non inferiori a quelle prescritte da contratti collettivi di categoria, di zona o di altro tipo.

Inoltre, l'I.A. dovrà fornire alla Amministrazione elenco nominativo, suddiviso per mansioni.

I servizi di cui al presente appalto saranno forniti su 7 giorni settimanali (lunedì' – domenica)

Le caratteristiche dei bagni della bio-piazza dove saranno effettuati i servizi di pulizia sono le seguenti :

Superficie complessiva – 18,15 mq

Numero di vani – n. 1 disimpegno con 2 lavabi, n.2 servizi uomo/donna , n.1 servizio diversabili

Sviluppo piastrelle superficie muraria lineare mq 77,88

Art. 5 - Durata Dell'Appalto

La Convenzione avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio , e si articolerà su 7 giorni settimanali (lunedì' – domenica) .

Non è ammessa la cessione di credito.

Art. 6 - Modalità di gara e criteri di aggiudicazione.

Procedura di cottimo fiduciario ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e servizi.

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta **economicamente più vantaggiosa**, individuato secondo i seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA

1. Progetto tecnico di esecuzione dei servizi di pulizia e guardiania fino a pt 40
2. Progetto di inserimento lavorativo di n. 3 persone svantaggiate residenti nel Comune di Statte fino a pt 40

Offerta economica punteggio massimo 20 :

dovrà essere espressa in % di ribasso rispetto al prezzo di € 25.000,00 posto a base di gara al netto della sola IVA , comprensivo di ogni altro onere .

Non sono ammesse le offerte in aumento rispetto la base di gara sopra indicata a pena di esclusione.

Il punteggio, sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$V(a)_i = R_{max} / R_a \quad \text{dove:}$$

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

L'aggiudicazione dell'appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (indice di valutazione dell'offerta), come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascun criterio applicando la seguente formula .

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati , attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari , una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Al candidato che avrà conseguito la massima valutazione in ogni criterio previsto per l'offerta tecnica sarà attribuito il punteggio massimo fissato per il singolo criterio di riferimento, mentre agli altri candidati saranno attribuiti punteggi inferiori determinati proporzionalmente.

Art. 7 - Requisiti di Ammissione

Per partecipare alla gara i concorrenti debbono risultare in possesso dei requisiti sotto riportati:

- a) possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.L.gs.163/2006
- b) essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività sociali corrispondenti all'oggetto dell'appalto;
- c) di essere iscritti agli Albi regionali delle cooperative sociali o Consorzi di tipo B per attività analoghi a quelli di cui al presente appalto ;
- d) avere realizzato nel triennio precedente, appalti per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, in favore di committenti pubblici e/o privati, per un importo complessivo non inferiore a EURO 30.000,00–;
- e) la disponibilità aziendale di una unità locale nel territorio comunale da adibire allo stoccaggio del materiale di consumo e delle attrezzature i ;
- f) disponibilità di personale

Art.8 Adempimenti dopo l'aggiudicazione

L'impresa aggiudicataria sarà invitata a sottoscrivere il contratto di appalto ed a presentare, a pena decadenza dalla aggiudicazione :

- l'elenco nominativo dei dipendenti da adibire distintamente per mansioni , e copie dei contratti di lavoro

Ove, nel termine indicato , l'Impresa non abbia ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto , si procederà con atto motivato alla revoca dell'AGGIUDICAZIONE .

Art. 9 – Modalità di utilizzo e conservazione dei detersivi.

Di tutti i prodotti di pulizia che l'Impresa intende utilizzare devono essere fornite le schede tecniche di sicurezza. I detersivi che saranno utilizzati per l'espletamento delle pulizie devono essere eco compatibili.

Tutti i detersivi dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni.

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno sempre essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, provvisti della relativa etichetta.

Tutto il materiale di sanificazione durante l'utilizzo deve essere riposto su un carrello adibito appositamente a tale funzione.

Art. 10 - Rifiuti

Tutti i residui devono essere smaltiti come rifiuti.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti negli appositi sacchetti forniti dall'Impresa, all'interno di contenitori idonei muniti di coperchio con apertura a pedale e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Nessun contenitore di rifiuti solidi urbani (sacchi, scatoloni o altro) deve mai essere depositato, neanche temporaneamente nei locali , ma deve essere conferito direttamente negli appositi cassonetti collocati nell'apposito spazio, all'esterno .

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari.

L'Impresa si impegna al rispetto della normativa vigente in tema di raccolta differenziata e delle relative disposizioni impartite di volta in volta dal Comune.

Art. 11- Direzione dell' esecuzione

1. Ai sensi dell' art. 299 del D.P.R. n. 207/2010, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, che, ai sensi dell'articolo 300 del citato decreto, si identifica con il sottoscritto R.U.P.

2. Il sottoscritto, anche nella citata qualità di direttore dell' esecuzione, sarà eventualmente assistito nella sua attività, ai sensi dell' art. 300/3 del ripetuto decreto.

3. Ai sensi dell' art. 301 del D.P.R. n. 207/2010, il sottoscritto, anche nella citata qualità di direttore dell'esecuzione del contratto :

➤ provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto ;

➤ assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del presente capitolato, del contratto di appalto e delle offerte formulate ;

➤ svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal citato D.P.R., nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il sottoscritto, fermo quanto detto al precedente art. 9, anche nella citata qualità di direttore dell'esecuzione, dà avvio all'esecuzione della prestazione .

4. Il sottoscritto responsabile del procedimento può disporre - ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e ai sensi dell' art. 302/2 del .D.P.R. n. 207/2010, che qui devono intendersi trascritti - l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace .

Nel caso di esecuzione anticipata, e qualora la stipula del contratto non abbia luogo, il direttore della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese, anche ai sensi di quanto previsto dall' art. 11/9 del D. Lgs. n. 163/2006.

5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura complessivamente non superiore all' 1% dell' importo netto dell' appalto (ex art. 305/1 del D.P.R. n. 207/2010).

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti

dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto (ex art. 305/2 del D.P.R. n. 207/2010) : nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non potrà esercitarsi, con le conseguenze su riportate, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

6. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 12. Sospensione dell' esecuzione (ex art. 308 del D.P.R. n. 207/2010).

a. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

b. E' ammessa la sospensione della prestazione, nei casi di forza maggiore , o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione della fornitura a regola d'arte , qualora tali situazioni dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Si applicano gli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibili.

c. Fuori dei casi suddetti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibili.

d. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando :

- o le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto,
- o le prestazioni già effettuate,
- o le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri,
- o i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore.

e. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore.

Art. 13 - Modifiche in corso di esecuzione (ex artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010).

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione stesso.

3. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto stipulato nei seguenti casi :

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto, ove trovante copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

Nei casi previsti al punto 3, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

5. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai punti 3 e 4, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 14 – Certificato di ultimazione delle prestazioni (ex art. 309 del D.P.R. n. 207/2010).

A seguito della ultimazione della fornitura , il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redigendo apposito verbale in doppio esemplare, firmati sia dal direttore dell' esecuzione che dall' esecutore, a cui si rilascerà copia conforme nel caso di richiesta.

Art. 15 Verifica di conformità (ex artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010).

Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso.

Le attività di verifica di conformità, svolte dal direttore dell' esecuzione sulla base della documentazione afferente la procedura e il rapporto contrattuale, sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite correttamente sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore ;

Il direttore dell' esecuzione nella citata qualità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene :

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi ;
- l'indicazione dell'esecutore ;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione ;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni ;
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

- il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Per tutto quanto qui non previsto si fa rinvio alle disposizioni relative di cui al D.P.R. n. 207/2010 artt. 312 e ss e art. 298/4 che richiama l' art. 165 (in materia di sinistri alle persone e danni) e l' art. 166 (in materia di danni da forza maggiore).

Art. 16 – Responsabilità, Penalità, Recesso, Risoluzione del contratto

Per le eventuali contestazioni che la Ditta dovesse ricevere, l'A.C., a proprio insindacabile giudizio, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva il diritto di applicare penalità in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell' importo netto contrattuale nei seguenti casi:

- per ogni violazione di quanto stabilito dal presente capitolato imputabile a fatto proprio dell'impresa ;
- per ogni mancato rispetto delle norme sul personale dipendente del gestore;
- per ogni ritardo superiore a 5 minuti rispetto ai tempi previsti di apertura
- per ogni chiusura anticipata rispetto ai tempi previsti, fatto salvo il diritto dell'Ente a decurtare il corrispettivo proporzionalmente alla mancata prestazione .

Ai sensi dell' art. 298/2 del D.P.R. n. 207/2010, qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale si provvederà per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, di cui all' art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006.

La mancata attivazione parziale/totale, o sospensione dei servizi oggetto del presente capitolato, per esigenze di interesse pubblico o necessità non imputabili al Comune , non dà diritto alla I.A. di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.

Altresì l'I.A. è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni del servizio per comprovate cause di forza maggiore.

In materia di recesso e di risoluzione del contratto si fa rinvio in particolare all' art. 134 (sul recesso) e agli artt. 135 – 140 (sui vari casi di risoluzione) del D. Lgs. n. 163/2006, ferma restando la restante normativa disciplinante gli istituti in discorso.

Sempre in materia di risoluzione, come già detto sopra all' art. 28/6, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Restano ferme le altre ipotesi di risoluzione di cui al presente capitolato.

In particolare, ai sensi dell' art. 140 del citato decreto, si fa riserva della facoltà, in caso di fallimento dell' appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell' art. 11/3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si

procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, e l' affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

E' facoltà dell'A.C. esercitare il diritto di recesso nella fattispecie di cui all'art.1 , comma 13, del D.L. n.95/2012 (spending review)

Art. 17 – Responsabilità civile

La impresa aggiudicatrice è responsabile civilmente e penalmente della buona esecuzione del servizio.

Eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi, in relazione all'espletamento del servizio anche per cause ad esso connesse , sono da intendersi senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta.

Art. 18 - Trattamento Dati

I dati forniti saranno elusivamente utilizzati per le finalità derivanti dalla presente gara di appalto (DLgs. 196 /29003)

Art. 19 – Pagamento dei corrispettivi

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite .

Il Comune corrisponderà alla ditta il prezzo di appalto con cadenza mensile sulla base del prezzo di aggiudicazione rapportato alla durata della fornitura , previa verifica dei servizi effettivamente forniti che costituiscono l'unico presupposto per esigere il compenso.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e salve le verifiche come per norma (DURC ecc.). I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione anche nella sua qualità di responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

I pagamenti avranno luogo solo previa verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti impiegati comunque nell' esecuzione della commessa.

Ai sensi dell' art. 6/8 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il sottoscritto valuterà la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore (ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010).

L'esecutore, l' eventuale subappaltatore e tutti i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice e comunque tutti i soggetti interessati devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di ottenimento da parte del sottoscritto responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore (ex art. 5 del D.P.R. n. 207/2010).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il sottoscritto responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il sottoscritto responsabile del procedimento si riserva la facoltà di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

I detti pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del sottoscritto responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, il subappaltatore e gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui sopra anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecentovirgoladoppiozero), relative al presente intervento, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ove per il pagamento di spese estranee al presente intervento sia necessario il ricorso a somme provenienti dai suddetti conti correnti dedicati, questi ultimi devono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo della gara (CIG).

L' Appaltatore comunica al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ; egli comunica tempestivamente altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità determina la risoluzione di diritto del contratto.

Restano ferme le sanzioni di cui all' art. 6 della precitata L. n. 136/2010 che qui si intendono trascritte.

In tutti i contratti afferenti il presente affidamento e in tutti i connessi flussi finanziari dovrà essere riportato il CIG, pena le sanzioni di cui all' art. 3 e all' art. 6 della citata legge.

Nel caso di appaltatore in forma di RTI o consorzio o altro soggetto plurimo, la stazione appaltante intrattiene ogni rapporto con il mandatario o capogruppo o consorzio individuato, anche per i pagamenti.

Art. 20 - Controversie e Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle norme del C.C.

Foro competente per controversie afferenti la procedura di gara è il TAR PUGLIA Sez. di Lecce ; per le controversie afferenti il contratto, sarà esclusivamente il Foro di Taranto. Pertanto non si farà luogo ad arbitrato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Mauro De Molfetta